



REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE



Art. 1

COSTITUZIONE E FINALITA' DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

È costituito, PRESSO LA SEDE MUNICIPALE il gruppo comunale di protezione civile, al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età aventi abituale dimora preferibilmente nel Comune di Piansano, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, che siano inoltre in possesso di idoneità fisica (attestata tramite certificato medico da rinnovare annualmente).

Art. 2

CRITERI DI AMMISSIONE E DI ISCRIZIONE

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed eventualmente alla frequenza dei corsi di cui al successivo art. 5. L'Amministrazione Comunale rilascia ai volontari ammessi un tesserino di riconoscimento corredato di foto, dati anagrafici gruppo di appartenenza ed eventuale specializzazione.

L'ammissione al gruppo di cittadini minorenni è subordinata al consenso da parte di chi ne esercita la patria potestà. Tali volontari non verranno comunque impiegati in attività che possano comportare rischi per la loro sicurezza e saranno inserite in squadre composte da persone adulte.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Art. 3

RESPONSABILE

Il Sindaco, o un suo delegato, ai sensi dell'art. 15 della L. 225/92, è autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.

Il Sindaco, o un suo delegato, è responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso uno o più coordinatori, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco ed il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Art. 4

COMPITI DEL SINDACO O SUO DELEGATO E DEL COORDINATORE

Il Sindaco, o un suo delegato, con l'eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo Comunale, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- Assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- Garantire i turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al gruppo comunale; indicare altresì capacità e tempi di mobilitazione;
- Curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;
- Informare e sensibilizzare la popolazione in materia di protezione civile;
- Ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile ai sensi delle vigenti normative comunitarie, nazionali, regionali, provinciali, intercomunali e comunali.

Art. 5

ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI

I volontari possono essere formati ed addestrati secondo le indicazioni fornite dalla Regione - Servizio Protezione Civile- o dalla Prefettura competente per territorio, con il supporto di tecnici dei Settori regionali, del Corpo Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato, ecc. o di altri tecnici qualificati appartenenti ad istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Art. 6

EMERGENZA

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 7

DOVERI DEGLI APPARTENENTI AL GRUPPO

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art. 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

Art. 8

DIRITTI DEGLI APPARTENENTI AL GRUPPO

Ai sensi del D.P.R. 194/01 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al gruppo comunale di Protezione Civile, che dovrà essere iscritto nell'apposito elenco nazionale dell'Agenzia di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 1, 3° comma del citato D.P.R., saranno garantiti nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

a) Mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato: al volontario impiegato in attività addestrative o intervento di Protezione Civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;

b) Mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato: al volontario impiegato in attività addestrative o intervento di Protezione Civile viene garantito, per il periodo di impiego il mantenimento al trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso, che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratore autonomo, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego.;

c) Copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti Pag. n. 4 legislativi in materia: i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione;

d) Previa autorizzazione del Coordinatore del Gruppo, il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica suddivise in: Spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità al D.P.R. 194/01 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia; Eventuali danni o perdite subite alle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;

Altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette;

Art. 9

COLLABORAZIONE CON LA REGIONE

Il Gruppo Comunale è autorizzato a collaborare con la Regione Lazio nelle attività di protezione civile, ivi compresi corsi di formazione teorici/pratici, previa regolare iscrizione nell'Albo dei Volontari della Regione Lazio ai sensi delle normative vigenti in materia dettati dalla legislazione nazionale e dalla Regione Lazio.

Art. 10

GARANTE

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 11

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Art. 12

EQUIPAGGIAMENTO E DOTAZIONI

All'equipaggiamento dei volontari provvede il comune, compatibilmente con le esigenze di bilancio, che può avanzare richiesta alla Regione –Prefettura , Provincia ed altri Enti per l'integrazione delle dotazioni;

Art. 13

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

L'amministrazione Comunale si impegna ad istituire nel proprio bilancio annuale, previa ratifica di una convenzione tra l'Ente e il Gruppo, un apposito contributo per finanziare le attività e le iniziative nell'ambito del Gruppo Comunale di Protezione Civile e per assicurare il funzionamento del gruppo appositamente costituito.

Art. 14

SEDE

Il gruppo Comunale ha sede presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non specificato negli articoli precedenti si rimanda ai regolamenti nazionali, Regionale, Provinciali e locali in materia.